SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

441° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 GENNAIO 1990

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali ..... *Pag.* 3
2ª - Giustizia ..... » 12
6ª - Finanze e tesoro (*)
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni ..... » 16
10ª - Industria ..... » 20

Organismi bicamerali

Assistenza sociale ..... *Pag.* 21

CONVOCAZIONI ..... *Pag.* 28

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 6ª (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 441º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 gennaio 1990.*

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1990

191ª Seduta

Presidenza del Presidente
ELIA

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge costituzionale. – Pasquino e Cavazzuti: Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami del Parlamento (21)

Disegno di legge costituzionale. – Pasquino ed altri: Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22)

Disegno di legge costituzionale. – Pasquino ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23)

Disegno di legge costituzionale. – Riz ed altri: Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica (30)

Disegno di legge costituzionale. – Filetti ed altri: Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166)

Disegno di legge costituzionale. – Pecchioli ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (227)

Disegno di legge costituzionale. – Mancino ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (426)

Disegno di legge costituzionale. – Mancino ed altri: Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845)

Disegno di legge costituzionale. – Pasquino ed altri: Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento (1101)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente Elia dà atto che i Gruppi comunista, socialista, della Sinistra indipendente e del Movimento sociale italiano-Destra nazionale hanno presentato i rispettivi emendamenti. Ricorda, quindi, che, nell'esame degli articoli, occorre preliminarmente stabilire se si debba preferibilmente seguire un ordine logico (ed iniziare, di conseguenza, dall'esame degli articoli relativi al procedimento legislativo). Per fugare ogni dubbio circa la

volontà di affrontare anche i problemi relativi alla struttura del Parlamento, si potrebbe stabilire sin d'ora di destinare una seduta determinata a questo fine.

Ad avviso del senatore Maffioletti, le varie questioni vanno affrontate tenendo presente la visione complessiva dei problemi: il Gruppo comunista ritiene fondamentale la riduzione del numero dei parlamentari e di conseguenza non desidera che essa venga isolata dagli altri temi di riforma.

Dopo una breve discussione, in cui intervengono il presidente Elia ed i senatori Guizzi e Pasquino, la Commissione conviene sull'opportunità di affrontare l'esame delle questioni relative alla composizione delle Camere entro la giornata di giovedì 1° febbraio.

Si apre il dibattito.

Il senatore Maffioletti illustra il complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, riservandosi di intervenire successivamente sui singoli aspetti.

Premesso il proprio apprezzamento per l'intervento, svolto in sede di replica dal presidente Elia, che ha tenuto conto delle proposte e delle critiche emerse nel corso della discussione, il senatore Maffioletti descrive il passaggio – avvenuto nelle posizioni del Gruppo comunista – dall'opzione monocamerale ad una soluzione che correggesse il bicameralismo in maniera non meramente procedurale, bensì coinvolgente la struttura e le funzioni del Parlamento. La ricerca di tale soluzione si è resa necessaria per tentare di risolvere la crisi di funzionalità del Parlamento, crisi determinata – a suo avviso – anche dallo scarso senso di responsabilità delle forze di maggioranza.

In questa prospettiva, la rivalutazione del ruolo del Parlamento non è seriamente praticabile, qualora ne resti inalterato il numero dei componenti; vi è quindi un importante problema di valorizzazione della rappresentanza politica, e non sono condivisibili malintese concezioni della sovranità parlamentare, che consentono ai partiti di scavalcare le regole che lo stesso Parlamento si è dato.

Nel quadro di una sottovalutazione generale della crisi del Parlamento, l'avvio dell'esame degli articoli relativi alla riforma del sistema bicamerale appare talvolta corrispondere soltanto ad un impegno formale, in quanto sembrano ancora mancanti le prospettive politiche perchè si proceda ad un esame costruttivo. Nonostante ciò il Gruppo comunista ha ritenuto di presentare proposte concrete. La riduzione del numero dei parlamentari, che del resto trova riferimento anche nel testo proposto dal presidente Elia, costituisce senza dubbio il punto di partenza, anche se le resistenze in questo senso sono molte e provengono non soltanto dalle forze politiche di maggioranza. Vi è un atteggiamento di conservazione da parte dei partiti, che finisce per far prevalere le ragioni del potere politico rispetto alle esigenze istituzionali.

Il senatore Maffioletti prosegue dando atto al presidente Elia di avere correttamente evidenziato la pari dignità istituzionale delle due Camere, che deriva dalla loro analoga base elettiva. Non sfugge inoltre la considerazione relativa al potenziamento dell'attività legislativa, che si ottiene affidando a ciascuna Camera il potere di approvare in via tendenzialmente esclusiva le leggi.

A fronte di tali argomentazioni, il Gruppo comunista propone però la riduzione delle leggi necessariamente bicamerali e l'attribuzione dell'iniziativa legislativa in via generale alla Camera dei deputati. Tali modifiche non devono essere intese come un depotenziamento del Senato; infatti al secondo ramo del Parlamento resterebbero affidate tutte le funzioni connesse alla materia regionale, oltre alla possibilità di esercitare la facoltà di richiamo dei progetti di legge approvati dalla Camera. Questa soluzione conferisce al Senato non tanto il ruolo di Camera delle regioni – che risulterebbe riduttivo, stante l'attuale riparto delle funzioni fra Stato e regioni -, bensì di sede ove l'accresciuto potere delle regioni possa trovare adeguato riconoscimento, attraverso il coordinamento fra legislazione statale e regionale.

Al Senato sarà altresì consentito dedicare maggiore spazio all'esercizio della funzione di controllo; la distinzione tra legislazione e controllo non viene, per così dire, assolutizzata, con una rigida riserva ad un ramo del Parlamento (che – essa sì – finirebbe per differenziare ingiustamente l'importanza delle due Camere).

Il senatore Maffioletti, concludendo il suo intervento, ribadisce che il rafforzamento del ruolo del Parlamento consentirebbe anche un potenziamento dell'Esecutivo. Un Parlamento e un Governo «forti» costituiscono, infatti, un binomio indissolubile. Del resto, l'impegno dimostrato nell'approvazione della legge sulla Presidenza del Consiglio testimonia quanto il Gruppo comunista tenga in considerazione la necessità di dare al Governo efficienza e capacità decisionale. Per converso, la mancata attuazione di molte disposizioni di tale legge manifesta la debolezza intrinseca delle coalizioni governative.

Il senatore Maffioletti, infine, ritiene necessario che il progetto di riforma pervenga all'esame dell'Aula del Senato, purchè tale circostanza non rappresenti un mero adempimento formale.

Il senatore Santini, premesso il vivo apprezzamento del Gruppo socialista per il testo predisposto dal presidente Elia, ricorda che le forze politiche avevano individuato talune riforme cui prioritariamente metter mano nel corso della X legislatura, aventi rispettivamente riguardo al voto segreto, al sistema delle autonomie locali ed alla modifica del bicameralismo. Mentre si è già realizzata la prima di tali priorità, e mentre la Camera dei deputati sta procedendo all'esame del progetto di riforma delle autonomie locali, la modifica del bicameralismo procede invece con evidenti difficoltà, in ragione del fatto che questa delicata operazione inevitabilmente influisce sull'intero impianto costituzionale. Proprio per questi motivi taluno ha avanzato il dubbio che sia forse meglio conservare l'attuale sistema, piuttosto che realizzare una cattiva riforma. Non è infatti possibile affrontare una riforma nel delicato settore del bicameralismo prescindendo dalla considerazione degli aspetti riguardanti il complessivo assetto istituzionale: in quest'ambito la proposta di elezione diretta del Capo dello Stato costituisce un elemento di provocazione e di stimolo, da collegarsi direttamente a una riforma complessiva, avente lo scopo ultimo di realizzare le condizioni che conducono al rafforzamento dell'Esecutivo, a fronte di un Parlamento «forte». In questo contesto – prosegue il senatore Santini – la realizzazione di un Senato autorevole in tanto è possibile, in quanto esso sia direttamente collegato ad un forte sistema delle autonomie. Del pari, la realizzazione di una Camera «forte» può aver luogo a condizione che essa risulti rafforzata nelle funzioni.

Gli emendamenti del Gruppo parlamentare socialista muovono dunque dall'obiettivo di rendere più funzionale il sistema. Tra di essi, il senatore Santini richiama in particolare l'attenzione sull'emendamento all'articolo 3, che ristabilisce in parte la cosiddetta «regola della culla».

Non è invece opportuno, ad avviso del senatore Santini, affrontare in questa sede il problema della riduzione del numero dei parlamentari, che sarebbe invece ipotizzabile solo ove contestualmente si disponesse l'incremento del numero dei consiglieri regionali, vale a dire in diretto collegamento con la riforma del complessivo sistema della rappresentanza politica.

Dopo aver evidenziato la piena disponibilità del Gruppo socialista ad esaminare ed approfondire la portata delle proposte emendative presentate dagli altri Gruppi, il senatore Santini manifesta apprezzamento per la proposta, avanzata dal senatore Maffioletti, finalizzata alla riduzione della fascia di leggi necessariamente bicamerali.

A titolo del tutto personale, invita a valutare con attenzione l'opportunità di rimettere all'Assemblea un progetto di riforma, quale quello in questione, avente riguardo ad una materia tanto delicata e sulla quale ancora sussistono posizioni articolate. Ciò rischierebbe infatti di dar luogo ad eccessive frammentazioni all'interno della maggioranza, oppure a contrapposizioni tra maggioranza e minoranza, che rischierebbero di essere non solo inutili, ma per qualche verso addirittura pericolose.

Dissente il senatore Pasquino, il quale, premesso grande apprezzamento per il testo predisposto dal presidente Elia, mette in guardia dal pericolo rappresentato da un'eccessiva «sistemicità», che rischia di impedire una reale riforma del Parlamento. In questo quadro osserva che, ad esempio, la riduzione del numero dei parlamentari, lungi dall'esaurirsi in una questione di quantità, ha immediati riflessi sul prodotto legislativo che le Assemblee sono in grado di porre in essere. È infatti evidente che il numero dei parlamentari in tanto rileva, in quanto si riverbera inevitabilmente sia sul rapporto che i parlamentari tengono col corpo elettorale, sia sull'approvazione di «leggine», a scapito delle «grandi leggi». Proprio per questi motivi una riforma seria non può eludere il tema della riduzione del numero dei parlamentari, che sostanzia anzitutto un problemadi rappresentanza politica.

La riforma del Parlamento non attiene comunque unicamente al numero delle leggi approvate: occorre dunque sgombrare il campo dall'equivoco rappresentato dalle analisi che evidenziano le presunte lungaggini cui l'esistenza di una seconda Camera darebbe luogo nel procedimento legislativo. Il problema è piuttosto quello della qualità del prodotto legislativo, ed a questo riguardo la legge n. 400 del 1988 contiene criteri dei quali occorre tener conto. È perciò necessario porre in essere una riforma reale, finalizzata ad una migliore distribuzione delle funzioni tra i due rami del Parlamento, che garantisca una certa fascia di leggi bicamerali ed affidi ad una delle due Camere precipui compiti di controllo, da intendersi come controllo sulla legislazione e vigilanza sull'attuazione del programma del Governo.

È su questi temi che, pur con piena cognizione delle difficoltà che occorre superare e della delicatezza della materia della quale si va discutendo, la Commissione ha il dovere di procedere, se non si vuole dare un segnale negativo al paese intero.

Il senatore Lipari ricorda che purtroppo è mancata una elaborazione collegiale in seno al Comitato ristretto, i cui orientamenti sono stati peraltro raccolti dal relatore; egli condivide tuttavia le perplessità del senatore Pasquino in merito alle indicazioni prospettate dal senatore Santini. Ritiene pertanto necessario procedere nell'esame degli articoli, accantonando semmai quelli ancora non sufficientemente approfonditi, ma mettendo soprattutto a frutto le disponibilità espresse dai vari Gruppi, affinchè il progetto pervenga all'esame dell'Assemblea con il massimo del consenso possibile.

Il senatore Guizzi precisa che il Gruppo socialista ha svolto un meditato dibattito interno in cui è stato manifestato un sostanziale apprezzamento per il testo presentato dal presidente Elia, anche se si ritiene opportuno apportare alcune rettifiche soprattutto a carattere soppressivo. Il Gruppo socialista condivide inoltre la esigenza di razionalizzazione del sistema bicamerale, che va improntato però in maniera più pronunciata al principio maggioritario. Le modifiche in discussione sono dunque necessarie per sgombrare il campo dai residui di consociativismo cui si ispirava la riforma regolamentare del 1971. Il problema del numero dei parlamentari è tra quelli che gode di larga popolarità presso certa opinione pubblica; sicuramente una Camera con un numero ridotto di parlamentari funziona meglio, ma a nessuno può sfuggire la stretta inerenza di tale profilo alla materia elettorale. A parere della sua parte politica pertanto l'esame del progetto di riforma può proseguire secondo le forme previste.

Per il senatore Pontone il dibattito odierno non è superfluo, perchè serve a comprendere gli intendimenti dei vari Gruppi. Le due Camere procedono in campo istituzionale senza un disegno organico e pertanto sono possibili contraddittorietà e disorganicità. È dinanzi a tutti la crisi complessiva del parlamentarismo, indotta da una degenerazione partitocratica che ha espropriato le sedi istituzionali. Un esempio di queste contraddizioni è stato dato anche nel corso della seduta odierna dagli interventi dei rappresentanti del Gruppo socialista.

Il numero dei parlamentari è eccessivo, prosegue il senatore Pontone, ed una loro riduzione giova ad una migliore qualificazione del lavoro parlamentare. Il MSI-DN non condivide comunque le proposte di riforma in senso processuale, convinto invece della necessità di introdurre un bicameralismo differenziato, corretto da un ruolo più incisivo del Presidente della Repubblica (eletto a suffragio universale), che vigila perchè non intervengano violazioni di competenza da parte dell'una o dell'altra Camera. Dopo aver sottolineato quindi che nel Parlamento occorre rappresentare le categorie produttive, conclude rilevando che la Commissione deve procedere nei propri lavori, riferendo all'Assemblea su un progetto determinato, ferma restando la facoltà di ciascuna parte politica di proporre ulteriori proposte di modifica.

Secondo il senatore Murmura, la discussione deve proseguire in modo costruttivo, non per un astratto omaggio alle prassi, facendo emergere le posizioni dei vari Gruppi e tra le singole forze politiche. Non è opportuno riaprire una sorta di impropria discussione generale, in una fase nella quale invece è necessario affrontare l'esame degli articoli. Quella in discussione non è la riforma del bicameralismo, ma nel bicameralismo. Dando atto al Gruppo comunista dell'evoluzione intervenuta nella propria posizione, assicura che il problema della struttura nelle istituzioni è in generale legato a

quello della loro funzionalità ed attribuzione; esso va dunque esaminato in questo contesto più ampio, anche per quanto riguarda il sistema bicamerale, con l'augurio che in parallelo la Camera dei deputati concluda l'esame della riforma delle autonomie locali.

Il senatore Vetere avverte che la Commissione discute da lungo tempo; occorre a questo punto procedere senza schematismi e senza ripulse verso alcune tematiche (il numero dei parlamentari, la differenziazione tra le due Camere). Diversamente l'esito finale diventerebbe oltremodo incerto.

Il presidente Elia fa presente che i lavori del Comitato ristretto hanno certamente risentito della momentanea difficoltà delle forze politiche ad esprimersi su precise proposte. Egli ha dunque elaborato un progetto sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, svoltosi in sedi istituzionali e non, tenuto conto dell'evoluzione intervenuta anche nell'atteggiamento del Governo che nel luglio scorso si è espresso a favore di una riforma in senso processuale. Un bicameralismo procedimentale già vige nel nostro sistema, in assenza di meccanismi di differenziazione: la sua proposta si limita per buona parte a rendere semplicemente eventuale il ricorso alla deliberazione delle leggi da parte della seconda Camera.

Sotto il profilo procedurale è ragionevole, secondo il presidente Elia, affrontare subito le questioni legate alla determinazione della categoria delle leggi necessariamente bicamerali, principio questo condiviso da tutti i Gruppi; in secondo luogo si potrà proseguire sulla rimanente articolazione dell'attività legislativa, approfondendo i problemi legati ai meccanismi del silenzio-assenso e della differenziazione tra le due Camere. L'ampiezza della categoria delle leggi necessariamente bicamerali dipende dalle condizioni necessarie per esercitare il richiamo. La formulazione da lui proposta al riguardo è volutamente ampia ed imprecisa, soprattutto nella clausola generale in cui si rinvia alle garanzie fondamentali dei diritti e dei doveri dei cittadini. Un margine di equivoco sussiste tuttavia anche nelle formulazioni impiegate dagli emendamenti presentati; il Gruppo comunista parla di «libertà personale», espressione troppo restrittiva perchè sembra alludere soltanto alla materia regolata dall'articolo 13 della Costituzione. Insoddisfacenti risultano anche formule come «diritti inviolabili», le quali si richiamano ad una serie troppo limitata di situazioni, sebbene la giurisprudenza costituzionale abbia esteso tale specie. La Costituzione italiana, a differenza di altre, non evidenzia dunque una formulazione adeguata dei diritti inviolabili o fondamentali e pertanto la definizione della fascia delle leggi bicamerali presenta sotto questo profilo notevoli difficoltà. L'emendamento presentato dal Gruppo socialista appare a sua volta troppo restrittivo, riducendo esso la stessa elencazione prevista dall'articolo 72 della Costituzione in relazione alla riserva di Assemblea.

La diffusa elencazione da lui proposta risente in parte della stessa tradizione storica, per cui ad esempio la materia tributaria è sempre stata riservata alla legge parlamentare. Il presidente Elia conclude pertanto invitando i commissari a ricercare un criterio ragionevole e funzionale alle soluzioni che si daranno agli altri profili in discussione, comunque legate ad uno snellimento delle procedure parlamentari.

Il senatore Maffioletti raccomanda che, qualora si ritengano sufficientemente maturi gli orientamenti sui singoli problemi, si proceda alle votazioni.

Il senatore Guizzi precisa che egli non ha inteso proporre alcuna forma di rinvio, bensì che su alcune questioni importanti è necessario ricorrere alla regola della maggioranza.

Il presidente Elia ritiene che sul problema della definizione della fascia di leggi necessariamente bicamerali possa essere trovato un accordo; è opportuno pertanto che i proponenti gli emendamenti su tale punto espongano analiticamente le loro posizioni.

Il senatore Pasquino illustra quindi l'emendamento di cui è primo firmatario, volto ad inserire fra le leggi necessariamente bicamerali quelle riguardanti le garanzie dei diritti fondamentali dei cittadini e delle formazioni sociali. Tale formulazione appare a lui preferibile rispetto a quella contenuta nel testo del presidente Elia in cui si fa riferimento alle garanzie fondamentali dei diritti e dei doveri dei cittadini e delle formazioni sociali.

Il senatore Lipari osserva che la formulazione proposta dal senatore Pasquino, pur apprezzabile dal punto di vista lessicale, rischia di suscitare le perplessità interpretative sottolineate poc'anzi dal presidente Elia, in quanto la categoria dei diritti fondamentali è di incerta determinazione.

Dopo un breve intervento della senatrice Tossi Brutti, che richiama la necessità di chiarire il significato dell'espressione «garanzie fondamentali», ha la parola il senatore Maffioletti, il quale non condivide l'opportunità di un eccessivo ampliamento della categoria delle leggi necessariamente bicamerali. Occorre, del resto, evitare di rimettere alla discrezionalità di organi politici, quali le Presidenze delle Camere, la valutazione circa l'appartenenza di una iniziativa legislativa alla categoria considerata. Propone pertanto di espungere dall'elencazione le leggi riguardanti i diritti fondamentali dei cittadini.

Il presidente Elia condivide alcune delle preoccupazioni manifestate sul punto. D'altro canto non appare opportuno elencare in modo troppo analitico le singole materie. Si potrebbe far riferimento al titolo primo della Costituzione anche se non tutte le fattispecie ivi previste possono a pari titolo essere comprese tra i diritti fondamentali; ovvero potrebbe utilizzarsi l'espressione «rapporti civili», anche se così facendo ci si sottoporrebbe al rischio di interpretazioni opinabili. Il relatore fa presente, del resto, che nel testo da lui predisposto è contenuta una garanzia in questo senso, in quanto l'ulteriore disciplina della materia è deferita ai regolamenti parlamentari.

La senatrice Tossi Brutti mette in luce l'esigenza di rinvenire un criterio certo onde sceverare le leggi necessariamente bicamerali dalle altre, regola che potrebbe essere costituita dalla considerazione di quegli atti che impegnino lo Stato nel suo complesso, compresi quindi l'approvazione dei bilanci e la ratifica dei trattati internazionali.

Il senatore Lipari condivide solo in parte le osservazioni della senatrice Tossi Brutti, perchè a suo avviso questa categoria di leggi dovrebbe comprendere materie di particolare delicatezza civile e sociale.

La senatrice Tossi Brutti replica sostenendo che tale criterio rischia di dilatare eccessivamente l'ambito delle leggi necessariamente bicamerali.

Il senatore Guizzi si sofferma in particolare sulla portata dell'emendamento, presentato dal suo Gruppo, e finalizzato a ridurre al massimo la fascia delle leggi bicamerali, nelle quali si ricomprendono unicamente i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Il ricorso al procedimento bicamerale rimane infatti a

suo avviso ben possibile, giacchè resta sempre ferma la facoltà di una Camera di richiamare la legge approvata dall'altra.

Il senatore Pontone sollecita una definizione esaustiva della fascia di leggi bicamerali, che ne limiti la portata, evitando il rischio che qualsiasi materia sia ad essa riconducibile.

Il presidente Elia sottolinea l'esigenza di addivenire ad una definizione delle leggi necessariamente bicamerali che non dia luogo al rischio che, mentre per tutte le leggi di autorizzazione a ratifica di trattati internazionali sia richiesta la doppia approvazione conforme, progetti di legge aventi riguardo a materie di grande rilievo vengano invece sottratti all'approvazione dell'altra Camera, in quanto non si raggiunga il *quorum* richiesto per il richiamo. A tale proposito, sottolinea che il dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede che le Camere autorizzino con legge la ratifica dei trattati internazionali «che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni di territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi» non ha trovato in realtà pratica realizzazione, anche perchè non efficacemente coordinato alla riserva di Assemblea, di cui all'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione. Pone pertanto l'esigenza di approfondire questo aspetto, eventualmente dando luogo ad una formulazione in questo senso più perspicua dell'articolo 2 del testo da lui proposto.

Concorda il senatore Murmura.

Il senatore Lipari, dopo avere espresso il proprio pieno consenso alle osservazioni del senatore Elia, ribadisce comunque le proprie perplessità riguardo alla esclusione delle leggi aventi riguardo alla tutela dei diritti fondamentali dalla fascia delle leggi necessariamente bicamerali, sostanziando tale previsione una fondamentale garanzia per le minoranze. Limitarsi a prevedere unicamente quanto inerisce strettamente alla sovranità risulterebbe invece fuorviante. Il sistema attuale non tende infatti ad una struttura gerarchica, di tipo weberiano, ma risponde a quella sostanziale disarticolazione dei rapporti efficacemente disegnata da Luhman.

Dissente da questa impostazione il senatore Maffioletti, il quale, pur consentendo in principio con la ricostruzione del senatore Lipari, rileva che la funzione essenziale del Parlamento non è tanto quella di garante dei diritti, quanto di svolgere efficacemente la funzione legislativa. In questa sede è dunque necessario disciplinare e razionalizzare tale funzione, nei suoi due aspetti di garanzia della certezza del diritto e di individuazione delle materie da sottoporsi alla doppia approvazione conforme ai due rami del Parlamento, limitando al massimo gli spazi della discrezionalità politica.

L'andamento del dibattito – prosegue il senatore Maffioletti – induce l'impressione che il Gruppo democristiano intenda essenzialmente difendere la massima estensione possibile per la fascia delle leggi bicamerali, assumendo una posizione eccessivamente garantista. È invece necessario consentire un miglior funzionamento delle Assemblee, addivenendo a tale scopo ad una formulazione più armonica del testo.

Il senatore Cabras, pur giudicando razionale e convincente il meccanismo proposto dai senatori del Gruppo comunista, manifesta invece riserve di tipo politico su tale impostazione, osservando che si sta discutendo del «richiamo» senza avere alcuna chiarezza riguardo al *quorum* che ne consentirà l'attivazione. Manifesta inoltre il suo pieno consenso all'impostazione del senatore Lipari, rilevando il proprio disagio nei confronti di

formule che non includano nella fascia delle leggi necessariamente bicamerali quelle aventi riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, anche alla luce dei mutamenti di dimensioni epocali cui la società, e di conseguenza il dibattito politico, si vanno avviando.

La senatrice Tossi Brutti rileva che la necessità di una doppia approvazione conforme dei due rami del Parlamento riguardo ad un disegno di legge non implica in alcun modo il riconoscimento di una maggiore importanza della materia cui esso ha riguardo, ma discende unicamente da un principio di divisione funzionale dell'attività delle due Camere.

Il presidente Elia rileva che occorre acquisire il concetto che la legge bicamerale rappresenta un'eccezione. A sua volta la nozione di «materia costituzionale», prevista nell'emendamento del Gruppo socialista, ha riguardo ad un concetto assai fluido, e così pure quella di «garanzia», anche in ragione del fatto che molte trattazioni dottrinali su questo tema includono anche le garanzie procedimentali, come quella prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

A tale proposito ricorda che la legge di attuazione del Consiglio superiore della magistratura venne approvata dalla Camera dei deputati in sede deliberante e che, innanzi alla Corte costituzionale, di fronte alla quale erano stati impugnati taluni articoli della legge, si argomentò per questi motivi su una presunta violazione del dettato costituzionale. Nella difficoltà di circoscrivere tale materia, la Corte fece ricorso pertanto ad un concetto che risolveva la materia costituzionale nella legislazione formalmente costituzionale (art. 138 citato).

Propone pertanto di definire innanzitutto un nucleo ristretto di leggi bicamerali necessarie (richiamando la formulazione perspicua contenuta nell'articolo 80 della Costituzione), nucleo ricalcato sull'emendamento del Gruppo socialista e che sarà comunque possibile rivedere, una volta giunti ad un più preciso orientamento riguardo al *quorum* per il richiamo e la cosiddetta «regola della culla».

In risposta ad una preoccupazione espressa dal senatore Maffioletti (che sottolinea come l'articolo 80 taccia riguardo ai trattati concernenti l'uso del territorio), il presidente Elia fa presente che tale categoria rientra pienamente nei trattati di natura politica.

Il senatore Maffioletti pone l'esigenza che nelle sedute di domani la Commissione cominci a votare sui singoli articoli. Occorre pertanto che i Gruppi di maggioranza definiscano le proprie posizioni, alla luce del fatto che nella seduta in corso sono assenti i rappresentanti di taluni di essi.

Il presidente Elia, dato atto che le questioni sono ormai giunte ad un punto di maturazione sufficiente, assicura che nel corso delle sedute di domani la Commissione sarà chiamata a votare i primi articoli del progetto di riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1990

141ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Sorice.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

Macis ed altri: Istituzione del giudice di pace (1286)

Acone ed altri: Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale (1594)

Istituzione del giudice di pace (1605)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si apre la discussione generale.

Il senatore Macis, espresso profondo apprezzamento per l'esaustiva relazione del senatore Pinto, precisa che si soffermerà principalmente sugli aspetti più controversi dell'istituenda figura. In primo luogo sulle modalità di nomina dei cittadini che saranno chiamati al nuovo ufficio – aspetto questo, qualificante sul piano giuridico e politico l'intero provvedimento – in ordine al quale ritiene auspicabile la nomina da parte del consiglio giudiziario del distretto nel quale ricadono i relativi mandamenti.

Con riferimento poi ai requisiti per la nomina, auspica la fissazione di un minimo di età, perchè così facendo è possibile utilizzare la maturità e l'esperienza di cittadini avanti negli anni. In altre parole, l'utilizzazione sociale delle persone della terza età persegue il duplice vantaggio di arricchire la funzione giurisdizionale di apporti nuovi, e al contempo, va incontro alla disponibilità di questa categoria di cittadini, che ambiscono a svolgere una funzione socialmente e soggettivamente gratificante.

Posto che con la nuova figura del giudice di pace bisogna qualificare professionalmente l'attitudine a rispondere alla forte domanda di giustizia – e per fare ciò è importante prevedere corsi di formazione – il senatore Macis pone l'accento sull'opportunità di un riconoscimento sul piano economico, pur se in termini contenuti, dell'attività che sarà svolta dai nuovi magistrati onorari.

Senza soffermarsi su considerazioni che appartengono alla teoria generale della partecipazione popolare e reputato che la nuova figura non debba porre in essere un giudice minore con compiti meramente deflattivi del carico di lavoro della magistratura togata, procede all'esame di due profili, a suo avviso, estremamente importanti. Da un lato quello della competenza penale, che deve essere riconosciuta al giudice di pace benchè con cautela: a tale riguardo, aderisce all'ipotesi di cui all'articolo 39 del disegno di legge di iniziativa comunista. Dall'altro, per quanto riguarda lo strumentario processuale prospettato, apprezza il tentativo degli estensori dei disegni di legge di semplificare la procedura, ma ritiene essere ancora troppo forti i condizionamenti degli schemi vigenti: auspica quindi un modello ancora più snello e svincolato dalle configurazioni attuali.

Il senatore Toth rileva preliminarmente come la finalità del nuovo giudice non debba essere quella di alleggerire i carichi pendenti presso la magistratura ordinaria bensì, e soprattutto, avvicinare le strutture alla domanda di giustizia dei cittadini. L'attuale configurazione del giudice onorario offre indubbi vantaggi, ma l'intervento del legislatore deve incrementare il potenziale sotteso all'intuizione del costituente. Ritiene necessario delineare con accortezza i requisiti per l'ammissione alla nuova magistratura al fine di evitare che a tale giudice venga attribuito un rango – come attualmente di fatto è per il pretore onorario – inferiore alle altre giurisdizioni. Per fare ciò bisogna anche prevedere un accorto radicamento nel territorio dell'istituendo giudice di pace.

Le modalità di investitura sono un passaggio decisivo per la credibilità della figura: sottolinea anche l'estrema delicatezza della pur necessaria attribuzione di un campo di cognizione in materia penale. A tal fine auspica l'attribuzione della comptenza per i soli reati non bisognosi di particolari e sofisticate operazioni ermeneutiche. Analogamente si esprime per il contenzioso civile, e si riferisce in particolare alle vertenze condominiali. Comunque ritiene essere ineliminabile, al fine di configurare con consapevolezza il ruolo dell'istituendo giudice, attribuire un *modus procedendi* improntato non solo al giudizio di equità ma anche a quello secondo diritto. Conclude aderendo all'impostazione di fondo del senatore Macis per quanto riguarda i requisiti di età.

Prende quindi la parola il senatore Acone, il quale rivolge anzitutto un vivo ringraziamento al relatore Pinto, che ha riferito sui provvedimenti all'esame in modo completo e mantenendosi rigorosamente neutrale in ordine ai punti più controversi. Proprio l'imparzialità del relatore lo esime dunque da una analitica illustrazione del disegno di legge di cui egli è primo firmatario.

Rileva quindi come sia ormai patrimonio comune l'impraticabilità di una magistratura onoraria caratterizzata dalla tutela degli interessi diffusi, quale si auspicava negli anni settanta: più realisticamente oggi si pensa al giudice di pace con l'intento prioritario di alleggerire il carico di lavoro che grava sui magistrati togati. Inoltre si è ormai generalizzata la consapevolezza che in un sistema di diritto scritto, come quello italiano, anche il magistrato onorario deve possedere un minimo di professionalità specifica.

Quanto all'ambito di competenza, il senatore Acone – oltre all'attribuzione di una materia civile definita per valore e per oggetto – auspica l'individuazione di una competenza penale in relazione a fattispecie ben definite.

La scelta operata dal disegno di legge di iniziativa dei senatori socialisti, di attribuire tutte le controversie civili attinenti all'infortunistica stradale al giudice di pace, è da considerare coraggiosa ed utile rispetto ai fini che si intendono conseguire: si pensi che tali controversie vengono stimate in circa un terzo dell'intero contenzioso civile.

In ordine al campo in cui è ammissibile il giudizio secondo equità, si dichiara disponibile a discuterne, anche se il disegno di legge di sua iniziativa reca un limite di valore di due milioni; in via generale, peraltro, fa osservare come il giudizio di equità si riveli spesso anche più difficile di quello secondo il diritto, e sia quindi opportuno procedere in materia con grande cautela.

La competenza penale è stata dai proponenti del disegno di legge n. 1594 rimessa ad una successiva definizione in sede di legislazione delegata, nella convinzione che ciò potesse agevolare l'*iter* del provvedimento: per parte sua egli però non ha alcuna difficoltà a provvedervi direttamente per legge ordinaria, purchè siano rispettati quei criteri di massima che i senatori socialisti avevano individuato, vale a dire le devoluzione al giudice di pace dei soli reati non gravi, rispetto ai quali non si presentino particolari difficoltà interpretative e che non comportino, di regola, particolari problemi di valutazione delle prove in sede giudiziale.

Il senatore Acone fa poi presente come la scelta di un limite di età minimo di 55 anni, con possibilità di pensionamento anticipato per chi lo richieda, e la previsione di un rigido regime di incompatibilità, oltre alla possibilità di conferma per una sola volta (sicchè la funzione di magistrato onorario potrebbe essere esercitata al massimo per dieci anni), vogliano delimitare con precisione il campo del reclutamento dei giudici di pace a quei soggetti che giunti ormai all'apice della loro carriera, liberi da condizionamenti ed aspettative, si rendano disponibili per una funzione socialmente utile e soggettivamente gratificante.

Quanto infine all'ultima significativa novità introdotta dal disegno di legge n. 1594, vale a dire la previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di infortunistica stradale, si tratta di norme che hanno attirato molte critiche ma che hanno già un precedente – dichiarato costituzionalmente legittimo – nel campo delle controversie agrarie, e che potranno comunque spiegare i loro effetti anche nell'eventuale successivo giudizio di fronte al giudice di pace, evitando diseconomiche ripetizioni di atti già compiuti e facendo valere, in quella sede, le preclusioni già maturate nel procedimento di conciliazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Istituzione della Corte d'assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese (860)

(Discussione e approvazione)

Riferisce, in sostituzione del relatore designato, senatore Bausi, impossibilitato ad intervenire da concomitanti impegni parlamentari, il presidente Covi il quale – dopo aver dato conto dei pareri favorevoli con osservazioni espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio – si sofferma ad illustrare le ragioni dell'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, che vuole da un lato porre rimedio alla grave situazione di crisi della

corte di assise di Milano, oberata da un numero enorme di processi e dall'altro, venire incontro alla legittima attesa degli operatori del diritto delle zone di Busto Arsizio, Monza e Varese.

È infatti ben noto che ad una crescita economica e produttiva di quei territori si sia accompagnata una crescita dei fenomeni criminosi, anche di stampo mafioso, compresi i sequestri di persona.

Dopo aver dato conto dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge ed in particolare delle modificazioni che con esso si intendono introdurre alla tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951 n. 757, in ordine al numero degli iscritti nelle liste dei giudici popolari, il presidente Covi conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

Intervengono il senatore Gallo, il quale esprime l'avviso favorevole del Gruppo democratico cristiano su di un disegno di legge il quale vuole far fronte ad esigenze reali attraverso uno strumento, la corte di assise, che rappresenta uno dei migliori esempi di democrazia diretta e partecipativa, ed il senatore Acone – contrario in linea di massima all'istituzione di nuovi uffici giudiziari fuori di un disegno organico, ma disponibile a considerare favorevolmente il disegno di legge, che si limita a disporre l'insediamento della corte di assise presso sedi giudiziarie già funzionanti.

Anche il senatore Misserville si dice favorevole all'istituzione delle corti in parola, a nome del Gruppo del movimento sociale-destra nazionale, in considerazione delle obiettive esigenze organizzative e di tutela della collettività già richiamate dal relatore. Dello stesso avviso è il senatore Battello, il quale sottolinea peraltro la necessità di svolgere una valutazione di carattere generale sulla distribuzione territoriale delle corti di assise, cosa che non è oggi possibile in riferimento ad un provvedimento tanto parziale.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente Covi rinnova l'invito ad un provvedimento tanto parziale.

Dichiara chiusa la discussione generale il presidente Covi rinnova l'invito ad una sollecita approvazione. Si associa il sottosegretario Sorice, ricordando ancora una volta il duplice intento perseguito dal Governo con la presentazione del provvedimento: quello di alleviare il carico di lavoro insostenibile della corte di assise di Milano – a questo proposito fa notare che si è rilevata insufficiente anche l'istituzione di una quinta sezione – e di perseguire più efficacemente gli autori di quei crimini che rivelano una tendenza alla propagazione della criminalità organizzata sul territorio dei tre tribunali lombardi.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo unico articolo.

La seduta termina alle ore 19,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1990

148ª Seduta

Presidenza del Vicepresidente
MARIOTTI
indi del presidente
BERNARDI

Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammì.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)

Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)

Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio, a partire dagli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore Andò illustra un emendamento sostitutivo del comma 4, con il quale si prevede che i titolari delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva privata e per il servizio pubblico devono utilizzare i mezzi trasmissivi delle società concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, salva dichiarazione di indisponibilità dei mezzi stessi. L'utilizzazione deve avvenire seconodo modalità e sulla base di tariffe determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'emendamento prevede anche che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7-*bis* si intendono applicabili anche ai mezzi trasmissivi di cui all'articolo 10. Fa presente infine che all'emendamento si aggiungono le firme dei senatori Nieddu e Lauria.

Il relatore Golfari si esprime in linea di massima in senso favorevole sull'emendamento, rimettendosi al Ministro per osservazioni più puntuali sul testo. Il ministro Mammì si dichiara in linea di principio favorevole alle finalità sottese all'emendamento, proponendo tuttavia di accantonarne la votazione per meglio valutarne la formulazione con riguardo sia ai mezzi già in uso da parte delle emittenti esistenti, sia delle connessioni tra

l'emendamento e il contenuto degli articoli 7 e 7-*bis*. Dopo brevi interventi del relatore Andò e del Ministro Mammì, si conviene di accantonare l'emendamento quando si passerà alla votazione.

In sede di votazione, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 10.1 e sono invece respinti gli emendamenti 10.2 e 10.3.

Con riferimento all'emendamento 10.4, interviene per una precisazione il senatore Strik Lievers, il quale fa presente che l'emendamento intende evitare la creazione surrettizia di nuove emittenti nazionali sulla base del collegamento tra emittenti locali.

Per ulteriori richieste di chiarimento interviene il senatore Pinna, il quale fa presente che in base al testo governativo potrebbe verificarsi un collegamento a piccoli gruppi tra emittenti che tutte insieme hanno ottenuto l'autorizzazione per l'interconnessione. Al riguardo il ministro Mammì e il senatore Golfari fanno presente che tale circostanza consente una maggiore flessibilità di gestione per le emittenti locali. Il ministro Mammì osserva che il comma 1 dell'articolo 10 a suo avviso consente ,qualora l'autorizzazione per l'interconnessione sia stata rilasciata ad un determinato numero di emittenti, l'interconnessione anche soltanto di alcune delle stesse emittenti.

L'emendamento 10.4, posto ai voti, è quindi respinto.

È successivamente dichiarato precluso l'emendamento 10.5.

Essendo stato ritirato l'emendamento 10.6, sono quindi messi ai voti e respinti gli emendamento 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.12. È invece messo ai voti ed approvato l'emendamento 10.11.

È quindi accantonata la votazione dell'emendamento 10.13 e dell'emendamento sostitutivo del comma 4 presentato dal senatore Andò, nonchè la votazione finale sull'articolo 10.

Si passa alla votazione di emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10.

Dopo che il senatore Strik Lievers, in una precisazione, ha ricordato che l'emendamento può incentivare la creazione di emittenti locali che svolgano anche un'attività di informazione, il senatore Giustinelli annuncia il voto favorevole dei senatori comunisti sull'emendamento.

Il presidente Mariotti fa presente che l'emendamento, comportando spese, deve essere inviato alla 5ª Commissione prima della votazione. Dopo che il senatore Giustinelli ha rilevato che l'emendamento poteva già essere preventivamente inviato alla 5ª Commissione, il presidente Mariotti propone che, in vista di un unico parere della 5ª Commissione sul testo e sugli emendamenti ,siano preventivamente raccolti tutti gli emendamenti che comportano spese.Conseguentemente è accantonata la votazione dell'emendamento 10.0.1

È quindi messo ai voti e respinto l'emendamento 10.0.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 11.

Il senatore Pinna illustra l'emendamento 11.1, che intende allargare la portata del registro nazionale previsto nello stesso articolo a tutte le imprese di comunicazione di massa. Nell'emendamento 11.2 sono indicati tutti i soggetti obbligati all'iscrizione del registro oltre alle imprese che esercitano attività di radiodiffusione sonora e televisiva. Il senatore Pinna illustra quindi l'emendamento 11.17, che indica la documentazione da richiedere ai soggetti obbligati ad iscriversi al registro. Illustra altresì l'emendamento 11.18, nel quale sono indicati gli obblighi di comunicazione delle imprese al Garante. Illustra altresì l'emendamento 11.20, con il quale si precisa che sono nulli i

contratti stipulati tra le emittenti televisive private e le imprese di produzione di nazionalità italiana. Il senatore Pinna illustra quindi gli emendamenti 11.22 e 11.23,consequenziali agli altri emendamenti illustrati. Si sofferma quindi sugli emendamenti 11.24, 11.29 e 11.38, che pongono limiti assai più stringenti alle modalità attraverso le quali può avvenire il controllo di una società. Dichiarato altresì che anche l'emendamento 11.31 è consequenziale agli altri emendamenti illustrati,fa presente infine che gli emendamenti dei senatori comunisti all'articolo 11 sono volti ad assicurare una maggiore trasparenza,nonchè l'accertamento di tutte le informazioni necessarie per valutare i fenomeni di concentrazione.

Il senatore Sanesi, illustrato l'emendamento 11.3, sostitutivo del comma 2, volto a restringere l'obbligo di iscrizione nel registro ai concessionari di cui all'articolo 7, rinuncia ad illustrare alcuni emendamenti volti ad introdurre dei commi aggiuntivi dopo il comma 2 (11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14 e 11.15). Illustrato l'emendamento 11.16 soppressivo del comma 3, consequenziale ai precedenti,illustra gli emendamenti 11.19 e 11.21 al comma 4 di carattere formale, l'emendamento 11.25 volto a specificare la formulazione del comma 6, l'emendamento 11.26 volto a specificare, alla fine del comma 7, che la maggioranza delle azioni e delle quote aventi diritto di voto debbono essere intestate a persone fisiche, gli emendamenti 11.27 e 11.28, riferiti al comma 8, di carattere formale, l'emendamento 11.30 di carattere formale al comma 10, l'emendamento 11.32 al comma 11, anch'esso di carattere formale, nonchè gli emendamenti 11.33 e 11.34 volti a specificare le disposizioni di cui al comma 11. Il senatore Sanesi rinuncia infine ad illustrare gli emendamenti 11.35, 11.36 e 11.37 riferiti al comma 12.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3 e parere favorevole sull'emendamento 11.4,proponendo di estendere la modifica in esso contenuta ai commi 2 e 4. Per quanto riguarda gli emendamenti dall'11.5 all'11.15 si rimette al Governo, ritenendo che si tratti di disposizioni di carattere più propriamente regolamentare. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 11.16, sugli emendamenti 11.17 e 11.18 (anch'essi contenenti disposizioni di carattere regolamentare) e sugli emendamenti 11.19, 11.21, 11.22, 11.23. Dichiaratosi favorevole sull'emendamento 11.20, si rimette al Ministro per quanto concerne gli emendamenti 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28 e 11.29. Espresso parere contrario sugli emendamenti 11.30, 11.31, 11.32, 11.33 e 11.34, si rimette infine al Governo sugli emendamenti 11.35, 11.36, 11.37 e 11.38 nella considerazione che le preoccupazioni ad essi sottese relativamente alla questione dell'«influenza dominante» meritano attenzione.

Il ministro Mammì esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3 e favorevole sull'emendamento 11.4. Si dichiara altresì contrario sugli emendamenti dall'11.5 all'11.15 pur impegnandosi formalmente a tenerli in considerazione in sede di elaborazione del regolamento di attuazione affinchè esso risulti il più esaustivo possibile. Dichiaratosi altresì contrario sugli emendamenti 11.16 e 11.19, nonchè sugli emendamenti 11.17 e 11.18, concernenti materie da valutare in sede di regolamento di attuazione, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.21,nonchè sugli emendamenti 11.20, 11.29 e 11.36 che richiama le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 67 del 1987 (dopo che i proponenti

hanno accettato di riformularli). Precisato, riguardo all'emendamento 11.36, che l'eventuale accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità avanzata avverso la citata legge n. 67 non coinvolgerebbe la parte richiamata dall'emendamento, esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Si passa alle votazioni.

Sono posti ai voti ed accolti gli emendamenti 11.4 (sul quale si dichiarano favorevoli i senatori Pollice e Senesi), 11.20 (nel testo riformulato), 11.21, 11.29 (nel testo riformulato) e 11.36 (nel testo riformulato). L'emendamento 11.37 è ritirato.

Posti ai voti, risultano respinti gli altri emendamenti (dopo il senatore Giustinelli ha modificato, accogliendo una obiezione del Ministro, l'emendamento 11.38).

Dopo che la Commissione ha convenuto di accantonare la votazione dell'articolo 11, il senatore Giacovazzo prospettal'opportunità di precisare il contenuto di un proprio emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 8 il quale,nel testo accolto con una modifica suggerita dal Ministro, non rispecchia le originarie finalità della proposta.Dissentono il ministro Mammì e i senatori Fiori e Giustinelli (il quale sostiene che la nuova proposta di modifica del senatore Giacovazzo differisce sostanzialmente dalla prima aprendo la possibilità che si creino dei *networks* a livello locale. I senatori comunisti ritengono pertanto più corretto che il senatore Giacovazzo presenti un nuovo emendamento in Aula).

Dopo che il presidente Bernardi ha preso atto della validità dell'obiezione del Gruppo comunista, il senatore Golfari sottolinea che la modifica del Ministro ha effettivamente travisato la sostanza dell'emendamento Giacovazzo, sia pure non intenzionalmente.

Su invito del presidente Bernardi, che osserva come la questione abbia una valenza politica e non soltanto formale, il senatore Giacovazzo si riserva di presentare un nuovo emendamento in Aula.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1990

144ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VETTORI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (1754)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il relatore, presidente Vettori, illustra le proposte di modifiche all'articolo 1 del testo in esame concernenti la previsione di un apposito decreto del Ministro dell'industria che individui le modalità applicative degli obblighi derivanti dal medesimo articolo, l'esplicito richiamo alle discipline speciali vigenti in materia, l'indicazione dell'obbligo esteso ai prodotti e alle loro confezioni e la sostituzione dell'importatore al venditore.

Si apre un dibattito, in cui intervengono ripetutamente i senatori Baiardi, Cuminetti, Walter Fontana e Margheri, al termine del quale si conviene di prevedere che il decreto del Ministro dell'industria individui le modalità applicative degli obblighi derivanti dalla disciplina in esame in relazione alle caratteristiche fisiche delle unità dei prodotti posti in commercio o delle loro confezioni e che il medesimo decreto sia emanato in un lasso di tempo contenuto.

Il sottosegretario Castagnetti giudica positivamente il testo proposto dal relatore e si riserva di valutare la congruità di alcune scadenze temporali previste dagli articoli 1 e 3.

Il relatore, presidente Vettori, ringrazia gli intervenuti nel dibattito per il contributo da loro reso e auspica che il Governo sia in grado di comunicare al più presto le proprie determinazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sulla attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1990

Presidenza del Presidente
COLONI

Intervengono, per la Confindustria, il dottor Fadda ed il dottor Torella.

La seduta inizia alle ore 15.

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONFINDUSTRIA

Il presidente Coloni avverte che dell'odierna seduta sarà redatto un resoconto stenografico.

Ricorda che nella scorsa settimana sono state ascoltate le organizzazioni sindacali confederali, cui seguiranno altre audizioni con le organizzazioni di categoria; è inoltre prevista per il prossimo giovedì 1° febbraio l'audizione del ministro Donat-Cattin. Ricorda inoltre gli aspetti salienti del convegno indetto dalla Confindustria nella scorsa settimana nel palazzo Montecitorio ed i rilievi critici espressi in quella sede nei confronti della legge n. 88 del 1989.

Dà quindi la parola il dottor Fadda, direttore centrale per i rapporti sindacali della confindustria.

Il dottor Fadda, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito rivoltogli, auspica che l'odierna audizione possa costituire l'avvio di una feconda collaborazione per il prossimo futuro.

Circa la legge n. 88 di ristrutturazione dell'INPS, rileva che essa ha accentuato il ruolo preponderante della parte sindacale nella gestione dell'Istituto. Rileva inoltre che permane il problema della permanenza di un duplice livello di organi periferici rispetto alla riaffermata necessità di responsabilizzare la dirigenza nella conduzione operativa. Fornisce poi alcuni dettagliati dati numerici, auspicando che si debba pervenire ad un criterio maggiormente rappresentativo.

Riguardo all'articolo 37 della legge n. 88, osserva che esso individua le componenti assistenziali ai soli fini del rapporto finanziario tra lo Stato e l'INPS, ma non implica un'inversione di tendenza rispetto al *trend* degli ultimi anni, legata ad interventi correttivi sui fattori strutturali di squilibrio.

Da ciò deriva che il saldo complessivo del bilancio dell'INPS risente del forte aumento degli apporti dello Stato, del nuovo assetto delle gestioni e della somma algebrica di saldi nettamente differenziati delle singole gestioni.

Per realizzare quindi il principio della separazione fra assistenza e previdenza, l'articolo 37 dovrebbe porre le premesse per un equilibrio delle singole gestioni prima richiamate. Appare così contraddittorio che siano previsti eventuali contributi dei datori di lavoro a fronte di una gestione destinata ad interventi assistenziali.

In ordine all'articolo 49 della legge n. 88, sottolinea che esso fin dall'inizio ha causato grossi dubbi sulla sua reale portata, con il rischio di determinare ricadute negative sulle aziende e sui lavoratori. Dopo essersi soffermato sui criteri che – a suo giudizio – debbono guidare nell'interpretazione dell'articolo 49 e sulle implicazioni che sorgono sull'inquadramento di alcune attività, ricorda il contenuto dell'ordine del giorno del 16 febbraio 1989 presentato alla Commissione lavoro della Camera ed accolto dal Governo. Con esso si riconoscono comunque validi gli inquadramenti delle singole attività che fossero già in atto, che fossero derivanti da leggi speciali, ovvero conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955.

Ricorda poi il contenuto della circolare dell'INPS del 20 giugno 1989 che – a suo parere – ha disatteso totalmente il predetto ordine del giorno, prevedendo che anche le aziende già classificate industriali vadano trasferite al settore del commercio a partire dall'entrata in vigore della legge; ciò ha suscitato vive reazioni, rappresentate più volte sia all'INPS che al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'attuazione della predetta circolare determinerebbe effetti «dirompenti» sugli assetti settoriali nel campo dei rapporti di lavoro, con il sovvertimento di diritti quesiti anche dei lavoratori dipendenti in relazione alla vigente disciplina previdenziale di tutela propria del comparto industriale; senza contare poi che vi sarebbero ulteriori riflessi negativi per i dipendenti, venendo meno per essi la prospettiva di talune prestazioni, quali il trattamento di integrazione salariale o il prepensionamento.

Soffermatosi sul contenuto della circolare dell'INPDAI del luglio 1989 alle aziende industriali e sulla nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del successivo 25 ottobre indirizzata all'INPS, all'INAIL ed all'INPDAI, ritiene che si ponga con urgenza l'esigenza di una riconsiderazione complessiva delle questioni relative all'articolo 49, eventualmente anche procedendo ad una modifica in sede legislativa. A tal fine valuta opportuno evitare che l'INPS ponga in essere atti in contrasto con l'interpretazione della norma quale emerge dall'*iter* parlamentare, sia che si tratti di nuovi inquadramenti sia che si proceda ad una revisione di quelli già in atto. Ritiene inoltre essenziale che si tenga conto dell'esigenza di non definire criteri irragionevoli rispetto alla natura delle singole attività economiche.

Circa i rapporti tra l'INPS e le aziende, ritiene pregiudiziale la realizzazione di un aggiornamento corretto e costante dei vari archivi, cosicchè ogni rapporto sia improntato a criteri di trasparenza. È poi particolarmente avvertito dalle aziende il problema dei rimborsi delle somme anticipate per trattamenti erogati per conto dell'INPS, che per quelle operanti nel Mezzogiorno si rivela pressochè drammatico.

È ancora necessario avere chiarezza nel rapporto fra l'INPS e le aziende per quanto attiene ai criteri operativi, in particolare in ordine alle direttive

che devono essere leggibili e sollecite tenuto conto dei tempi entro cui le aziende debbono assolvere ai loro adempimenti.

Per quanto riguarda la gestione dell'INAIL, il dottor Fadda rileva che la legge n. 88 non ha esteso all'Istituto il criterio – valido per l'INPS – della separazione gestionale degli interventi assistenziali previsto dall'articolo 37: tale criterio consentirebbe all'INAIL di ovviare all'attuale situazione di squilibrio finanziario principalmente imputabile all'insufficiente apporto contributivo del settore agricolo.

Forniti alcuni dati circostanziati sul disavanzo complessivo, sul *deficit* della gestione agricoltura e sull'ammontare consolidato delle anticipazioni, osserva che permangono nell'INAIL ulteriori carenze strutturali riconducibili soprattutto all'onere gravante su di esso per contribuzioni improprie al fondo sanitario nazionale ed ai disciolti ENPI ed ENAOLI, al vincolo di deposito infruttifero delle liquidità presso la tesoreria dello Stato, ai vincoli legislativi all'impiego dei fondi disponibili, ed infine all'abnorme dilatazione della spesa nel settore delle malattie, indennizzate come professionali.

Ricordato che l'esame del disegno di legge di riforma dell'INAIL è fermo da oltre un anno e mezzo presso la Commissione lavoro del Senato – sul cui contenuto la Confindustria esprime alcune rilevanti obiezioni –, sottolinea che, malgrado l'impegno dell'Istituto per realizzare un complesso sistema di gestione informatizzata, si verificano ancora ritardi per l'aggiornamento degli archivi delle posizioni assicurative, con notevoli disagi per le aziende anche dopo l'avvio di piani sistematici di recupero di presunte pendenze contributive pregresse spesso rivelatesi infondate.

Quali ulteriori disfunzioni, cita il notevole ritardo con cui si procede al rimborso di debiti contratti a vario titolo nei confronti delle aziende e la carenza per quanto riguarda i controlli domiciliari dell'assenteismo per infermità di origine professionale.

Intervengono successivamente alcuni commissari.

Il senatore Antoniazzi, ringraziati i rappresentanti della Confindustria, esprime alcune valutazioni su quanto affermato dal dottor Fadda.

Ritiene intanto che si registri un sostanziale equilibrio delle rappresentanze sindacali nell'ambito dei comitati di gestione dell'INPS e condivide sostanzialmente quanto espresso in ordine all'applicazione dell'articolo 37 della legge n. 88. Esprime quindi una certa meraviglia per l'atteggiamento assunto dalla Confindustria in merito all'applicazione dell'articolo 49 relativo alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali: gli sembra che i problemi sollevati da più parti negli ultimi mesi non erano emersi al momento del varo della legge.

Ritiene che, per quanto riguarda l'INAIL, il comparto agricolo non sia in grado di far fronte ad un *deficit* che si presenta assai elevato: lo squilibrio non può non essere risolto da un intervento della collettività.

Esprime poi la preoccupazione della sua parte politica per l'alto livello di evasione contributiva sia nel settore agricolo che in quello industriale: ciò è inammissibile ed immorale, e crea una situazione di evidente sperequazione fra le aziende che evadono e quelle che pagano regolarmente. Chiede al dottor Fadda se la Confindustria intenda impegnarsi concretamente per individuare soluzioni concrete.

Ricordato che nel 1989 le giornate perse per infortuni sul lavoro sono ammontate a 26 milioni, chiede ragguagli sulla tipologia e quantità delle

malattie professionali, auspicando che si concentrino gli sforzi di tutte le parti sociali perchè questa cifra possa essere diminuita.

Il deputato Lodi Faustini Fustini, espresse alcune osservazioni sull'articolo 37 della legge n. 88, chiede ai rappresentanti della Confindustria per quali motivazioni essa non sia intervenuta incisivamente nel corso della discussione della legge finanziaria per il 1990, nella parte destinata a dare attuazione al predetto articolo 37.

Premesso che nell'INAIL fin dal dopoguerra il settore agricolo ha registrato sempre un costante *deficit* – pur nella considerazione che tale settore si presenta in maniera diversificata sul territorio nazionale –, chiede quali proposte la Confindustria intenda avanzare per ovviare a tale stato di degrado.

Concludendo, si sofferma sulle malattie professionali connesse al progresso tecnologico, auspicando un deciso intervento della Confindustria per un miglioramento degli ambienti di lavoro ed una modifica della legislazione attualmente vigente per l'INAIL.

Seguono brevi interventi del senatore Vecchi, che si sofferma sul problema dei rapporti fra costi e benefici nell'attività degli istituti previdenziali, e del senatore Perugini, il quale chiede se esista la possibilità di un recupero di funzionalità e di un migliore assetto delle aziende eventualmente mediante una modifica della legge n. 88, in armonia con le esigenze che si stanno manifestando in questi ultimi mesi.

Il presidente Coloni si sofferma su alcuni aspetti della legge n. 88 relativi alla separazione fra previdenza ed assistenza nell'INPS e preannunzia che è in corso di definizione il decreto del ministro della sanità – secondo le previsioni della legge finanziaria per il 1988 – in merito alle convenzioni con le unità sanitarie locali.

Riconosciuto che quanto espresso dal rappresentante della Confindustria costituisce un utile contributo per il lavoro della Commissione, auspica che divenga realistico l'obiettivo da parte dell'INPS di liquidare entro il 1990 i trattamenti pensionistici un solo mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Chiede infine come possano essere definiti i criteri operativi per una reale solidarietà fra tutte le gestioni previdenziali nell'ambito dell'INAIL.

Il dottor Fadda tiene a precisare che la Confindustria condanna fermamente tutte le forme di evasione contributiva. Non può però non rilevare che spesso i contribuenti sono in grave difficoltà nel rispettare tutte le imposizioni a loro carico.

Riguardo agli infortuni sul lavoro, esprime l'avviso che per non creare disparità di trattamento fra le aziende dovrebbe essere varata una normativa il più possibile uniforme sulla base del contenuto delle direttive espresse in sede comunitaria.

Condivise le preoccupazioni in ordine alla gravità del *deficit* del settore agricolo dell'INAIL, osserva che appare difficile ed alquanto forzoso ricondurre la soluzione del problema ad un principio di astratta solidarietà sociale.

Il dottor Torella ritiene che la rappresentanza nell'ambito degli organi periferici dell'INPS sia squilibrata a danno delle aziende.

È certo che l'articolo 49 della legge n. 88 ha creato numerose questioni ancora da risolvere: esprime l'avviso che la materia si presenta molto complessa e che probabilmente sarebbe stato opportuno definirla in un contesto diverso da quello del varo della legge.

Reputa necessaria la riforma del testo unico sull'INAIL, anche se non si può dimenticare che l'esame del provvedimento è fermo al Senato da oltre un anno e mezzo; si dichiara d'accordo inoltre sul confronto tra tutte le parti sociali per rimediare al *deficit* del settore agricolo.

Ribadisce che la Confindustria intende combattere a fondo le evasioni contributive, ma ciò non significa dimenticare i numerosi squilibri interni agli istituti previdenziali ed il perdurare di una legislazione a carico delle aziende contrassegnata da poca chiarezza e volontà vessatoria; sarebbe certamente opportuno disporre di dati sulle evasioni contributive non complessivi ma disaggregati per i singoli settori. Ricorda che la Confindustria ha espresso il suo avviso positivo per un utilizzo incrociato dei dati a disposizione dell'INPS e di quelli a disposizione del Ministero delle finanze, per una lotta anti evasione improntata a criteri chiari e trasparenti.

Ritiene che anche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro siano necessari i dati disaggregati per settore. La Confindustria non può convenire sul principio secondo cui le necessità finanziarie dell'INPS vanno in definitiva a ricadere sull'apparato produttivo, pur mostrando interesse per una corretta regolazione dei rapporti finanziari fra l'INPS e lo Stato.

In conclusione, afferma che la normativa relativa all'invalidità da malattie professionali debba essere modificata e resa uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il presidente Coloni ringrazia gli intervenuti e li congeda.

La seduta termina alle ore 16,45.

Presidenza del Presidente
COLONI

Intervengono, per la Confcommercio, il vicepresidente dottor Madiai, l'avvocato Sorace ed il dottor Albanese.

La seduta inizia alle ore 16,45.

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONFCOMMERCIO

Il presidente Coloni avverte che della seduta sarà redatto un resoconto stenografico.

Dà quindi la parola al dottor Madiai, vicepresidente della Confcommercio.

Il dottor Madiai ritiene che la legge n. 88 del 1989 abbia conseguito un risultato di primaria importanza nel contesto del sistema previdenziale in quanto, disponendo la riorganizzazione dell'INPS secondo criteri di managerialità, ha reso possibile un'accentuata rispondenza alle esigenze – da

più parti manifestate – di terziarizzazione della società. A ciò dovrà seguire una revisione definitiva dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi, nonchè la regolamentazione della previdenza integrativa.

Osserva che si rende necessario realizzare realmente la separazione fra previdenza ed assistenza secondo le previsioni dell'articolo 37 della legge n. 88.

Altro aspetto qualificante di essa è l'articolo 49 per la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali: con tale articolo il legislatore ha inteso fare chiarezza dopo molti anni di confusione ed incertezza. La Confcommercio concorda pienamente con l'interpretazione di tale articolo fornita dall'INPS; esso si deve ritenere una norma di carattere generale, anche secondo le pronunzie della Corte di cassazione che hanno accolto pienamente le tesi sostenute dall'Istituto.

Ricordata anche una sentenza in materia del TAR del Lazio che ha confermato la validità delle nuove norme sull'inquadramento, esprime l'avviso che si debba procedere all'eliminazione delle discriminazioni fra i diversi settori, eventualmente attraverso opportune modifiche alla norma legislativa. Deve riconoscere che sgravi e fiscalizzazione sono benefici economici legati a fattori produttivi che non hanno nulla a che vedere con l'inquadramento previdenziale. Ciò però non basta: è parimenti necessario parificare i trattamenti pensionistici fra INPS ed INPDAI.

In merito alla gestione dell'INPS, la Confcommercio prende atto dello sforzo organizzativo che si sta compiendo. Non può però non rilevare l'esigenza che alcuni aspetti operativi debbono essere migliorati, e cita come esempio le ultime iniziative connesse al recupero dei crediti; occorre poi eliminare le cause, quali la presenza di archivi non aggioranti, che hanno dato luogo a richieste indebite di somme già pagate. Ritiene inoltre che, come è avvenuto per i lavoratori dipendenti, anche per quelli autonomi si debba procedere all'invio di estratti conto contributivi per la verifica della posizione assicurativa e la segnalazione di eventuali errori.

La Confcommercio apprezza lo sforzo dell'INPS per una riduzione dei tempi medi di liquidazione delle pensioni, anche se esprime preoccupazione per i tempi ancora troppo lunghi per le ricostituzioni, per i supplementi di pensione e per il ripristino delle integrazioni al trattamento minimo.

Avviandosi alla conclusione, il dottor Madiai osserva che il testo unico sugli infortuni del lavoro, che risale al 1965, deve essere al più presto modificato sulla base delle mutate condizioni sociali ed economiche. La realtà del settore terziario riconosciuta dall'articolo 49 va tenuta presente anche sotto questo aspetto: la Confcommercio, infatti, richiede da tempo la definizione di un settore terziario di mercato autonomo all'interno dell'INAIL e separato dall'industria, che possa rispondere dei rischi infortunistici propri senza accollarsi oneri di altri settori.

Il presidente Coloni ritiene che il giudizio sull'attività dell'INPS espresso nell'intervento testè svolto sia preciso e dal contenuto assai stimolante. Sull'articolo 49 si registra un orientamento diverso da quello espresso dalla Confindustria e sull'articolo 37 le problematiche emerse registrano significativi punti di convergenza.

Il deputato Lodi Faustini Fustini ringrazia innanzitutto il dottor Madiai per la sinteticità e la concretezza del suo intervento.

Chiede per quali motivi la Confcommercio non faccia pervenire al Parlamento con decisione le sue determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 37 della legge n. 88. Si pongono alcuni problemi in ordine all'interpretazione dell'articolo 49: chiede se la Confcommercio abbia a tale proposito in animo di avanzare proposte specifiche. Espresse alcune valutazioni in merito all'invio degli estratti conto contributivi, conclude affermando che si deve pervenire al più presto ad una perequazione tra i diversi settori contributivi dell'INAIL.

Seguono brevi interventi del senatore Antoniazzi e del presidente Coloni, che si sofferma sulle posizioni assunte dalla Confcommercio in merito all'interpretazione dell'articolo 49 della legge n. 88.

Il dottor Madiai afferma che l'interpretazione dell'articolo 49 è conforme a quella contenuta nella circolare dell'INPS.

Circa l'articolo 37, ricorda alcune sentenze sfavorevoli all'INPS ed esprime l'avviso che la sua attuazione debba rispondere a criteri di chiarezza e trasparenza.

Dopo essersi soffermato su alcune questioni relative all'entità delle contribuzioni in relazione al reddito, afferma che il settore agricolo dell'INAIL deve provvedere autonomamente all'assorbimento dei costi.

Concludendo, si riserva di inviare alla Commissione valutazioni specifiche sulle implicazioni attuative dell'articolo 49.

Prende quindi la parola il segretario generale aggiunto della Confcommercio, avvocato Sorace, il quale sottolinea che la sua organizzazione non ha certamente trascurato gli aspetti relativi all'attuazione dell'articolo 37, quali sono emersi nel corso della discussione della legge finanziaria per il 1990.

Quanto all'articolo 49, esso ha generato numerose problematiche che debbono essere avviate a soluzione: è però urgente che siano parificati i trattamenti pensionistici ed i contributivi previdenzaili tra l'INPS e l'INPDAI, ed inoltre si deve pervenire anche ad una parificazione in ordine agli sgravi contributivi. Non può essere il legislatore ad offrire l'occasione per una discriminazione fra i diversi settori previdenziali: a tale proposito, si riserva di fornire dati disaggregati per ogni comparto socio-economico.

Riferendosi allo spinoso problema del recupero dei crediti da parte dell'INPS, esprime infine perplessità in merito al ricorso generalizzato all'attività delle esattorie.

Il dottor Albanese precisa che nel periodo 1982-1987 i benefici conferiti al settore industriale sono ammontati a 102 mila miliardi e che nello stesso periodo l'occupazione del settore è diminuita di circa 700 mila unità. Nel momento in cui lo Stato finanzia alcuni settori, esso deve procedre sulla base di criteri di trasparenza e chiarezza. Ritiene in definitiva che il settore dei servizi, anche per quanto riguarda gli sgravi contributivi, non debba essere sfavorito rispetto al settore industriale.

Il presidente Coloni ringrazia gli intervenuti e li congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 1° febbraio 1990, alle ore 15, per ascoltare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La seduta termina alle ore 18.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

INDUSTRIA (10ª)
e
GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
riunite

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 11,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica degli aiuti alle imprese: esame del documento conclusivo.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,30 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASQUINO e CAVAZZUTI. – Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami del Parlamento (21).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASQUINO ed altri. – Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASQUINO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RIZ ed altri. – Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica (30).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FILETTI ed altri. - Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PECCHIOLI ed altri. - Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (227).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (426).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento (1101).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura (1933).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 10 e 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACIS ed altri. - Istituzione del giudice di pace (1286).
- ACONE ed altri. - Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale (1594).
- Istituzione del giudice di pace (1605).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTELLO ed altri. - Previsione - in adempimento di obblighi internazionali - del reato di tortura nel codice penale (1677).

III. Esame del disegno di legge:

- CONSOLI ed altri. - Istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Taranto (1280).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- COVI ed altri. – Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite (1801).

II. Discussione dei disegni di legge:

- MACIS e PINNA. – Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari, di una corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni (521).
- MONTRESORI ed altri. – Istituzione in Sassari della corte d'appello, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni (581).
- Modifiche al regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente gli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri in Italia (1461).
- Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 26 di un disegno di legge di iniziativa governativa*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2036).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- POZZO ed altri. – Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).
- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).
- MACALUSO ed altri. – Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 10,30 e 17

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme integrative della legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonchè disposizioni relative alla cessazione dalla carica di vice comandante dell'Arma e di comandante in seconda della Guardia di finanza (1652).

II. Discussione del disegno di legge:

- Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare (2016).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Riordino della disciplina degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare (73).
- SAPORITO ed altri. - Riordino e rivalutazione degli assegni alle decorazioni al valor militare (320).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 16

Procedure informative

Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sullo stato di attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 362, in materia di bilancio dello Stato.

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

- Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale (1896).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo della Calabria *(Approvato dalla Camera dei deputati)* (1385).
- MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
- PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
- MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati ORSINI ed altri; SCOVACRICCHI e ROMITA; COLONI; ZANGHERI ed altri; DE CARLI ed altri; PARIGI ed altri. – Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe *(Approvato dalla Camera dei deputati)* (1213).
- FIORET ed altri. – Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontaliera della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno (48).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie (2035).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali (1914).

II. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato nonchè dei bilanci degli enti pubblici (*risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1988 – dell'articolo 11 del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 1203) (Approvato dalla Camera dei deputati*) (1203-*bis*).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 10 e 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie (2035).
- e delle petizioni nn. 277 e 278 ad esso connesse.

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 24 gennaio 1990*) (1894).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati PATRIA ed altri; RUSSO ed altri; ANDREOLI. - Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1972).
- Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (1930).
- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1746).
- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).
- RUFFINO ed altri. - Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794).
- MARNIGA ed altri. - Riduzione dell'aliquota IVA nel commercio di francobolli da collezione (794).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonchè disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
- SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (1895).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (*risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897*) (1897-*bis*).
- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

Procedure informative

Interrogazioni.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOMPIANI. – Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e sull'istituzione di nuove università (1660).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. – Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. – Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. – Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).

III. Esame del disegno di legge:

- PECCHIOLI ed altri. – Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- POLLICE. – Legge-quadro per l'attuazione del diritto allo studio e al sapere (1335).

- Legge-quadro sul diritto allo studio nell'ambito della scuola primaria e secondaria (1575).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,30 e 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).
- POZZO ed altri. - Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).
- MACALUSO ed altri. - Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).
- PECCHIOLI ed altri. - Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali (2062).
- SENESI ed altri. - Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (1913).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 10,30 e 17

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati ZUECH ed altri. - Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte, relativi al mese di aprile 1988 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1944).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la tenuta di San Rossore (2044).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Richiesta di parere per la nomina del Presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano (ENCI).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi (659).
- DIANA ed altri. - Istituzione degli uffici di addetti agricoli all'estero (660).
- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).
- MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 10 e 17,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente della Stazione sperimentale per i combustibili.

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (*Risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Cherchi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2042).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione (1948).
- Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano (1975).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CASSOLA ed altri. - Norme per l'informazione del consumatore (1754).
- FONTANA ed altri. - Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (387).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. - Norme concernenti il contenuto di piombo nelle benzine e limitazione degli idrocarburi aromatici inquinanti (361).
- CONSOLI ed altri. - Norme per ridurre l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e per incentivare la diffusione di benzina priva di piombo, il consumo di gasolio ecologico nelle città e la diffusione di autoveicoli con dispositivi di controllo di emissioni inquinanti (1276).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCIA ed altri. - Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonchè l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonchè disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione alle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855).
- LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine alle iniziative legislative in materia di attuazione del Piano energetico nazionale.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 10 e 16

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2058).

II. Esame dei disegni di legge:

- LIPARI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015).
- COVI ed altri. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 10

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. – Tutela dei diritti del malato con particolare riguardo alla condizione di degenza (236).
- JERVOLINO RUSSO ed altri. – Riorganizzazione dell'assistenza neonatale e norme sull'assistenza del bambino spedalizzato (268).
- SIGNORI ed altri. – Legge quadro sui diritti del cittadino malato (1254).

II. Esame del disegno di legge:

- BOMPIANI ed altri. – Norme concernenti la prevenzione, cura e riabilitazione delle alcooldipendenze (369).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,30 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERLINGUER ed altri. – Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492).
- CUTRERA ed altri. – Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799).
- BAUSI ed altri. – Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823).
- MALAGODI ed altri. – Modifica alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831).
- MANCINO ed altri. – Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018).
- Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45